

STATUTO

**MULTIVERSE - IMPRESA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA GENERALE
MARAVIGNA 11

Numero REA: CT - 442426

Codice fiscale: 05873100878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA IN FORMA DI IMPRESA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Impresa Sociale in forma di società cooperativa denominata **"MULTIVERSE - Impresa Sociale - Società cooperativa"**.

La società ha sede nel Comune di Catania all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese territorialmente competente.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni che regolano l'impresa sociale, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Art. 2 - (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)

La cooperativa a mutualità prevalente non ha scopo di lucro. E' disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di realizzare finalità di interesse generale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale in campo artistico, formativo, culturale, e dei servizi annessi. Intende avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa - specificatamente di una impresa cooperativa - per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

Lo scopo, inoltre, che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in for-

ALLEGATO "A"
REP. N.32487
RACC. N.14694

ma associata dell'impresa nella quale prestano la loro attività di lavoro e/o di collaborazione, le migliori condizioni di lavoro possibili sia sul piano sociale e professionale che su quello economico, e, estendendo oltre i soci lo scopo mutualistico della Cooperativa per il carattere di impresa sociale della stessa, per tutte le persone coinvolte nei progetti e nei programmi della Cooperativa.

La Cooperativa si avvale quindi, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 4 (Oggetto sociale):

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e al fine di perseguire interessi di carattere generale, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività:

- Favorire sviluppo e accrescimento culturale del territorio;
- Fornire a giovani e giovanissimi occasioni di svago riducendo la dispersione scolastica;
- Favorire lo sviluppo di mestieri legati a cultura, teatro e altre arti;
- Permettere ai giovani di acquisire nuove esperienze spendibili nel mondo del lavoro;
- Valorizzare artisti e talenti locali favorendo crescita e maturazione individuale e sociale anche di minori appartenenti a famiglie le cui condizioni sociali precludono la possibilità di arricchire il loro bagaglio culturale;
- Rappresentare il sogno di chi si riconosce in determinati interessi, ideali o passioni e vuole condividerli con altri in modo da approfondirli, tutelarli e promuoverli all'esterno;
- Offrire, progettare e/o realizzare corsi di formazione di aggiornamento e/o attività per l'acquisizione di competenze professionali e di nuove skill che favoriscano l'inserimento nel mondo del lavoro, dell'arte, dell'industria dell'intrattenimento e dello spettacolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Arti dello spettacolo: canto, recitazione, dizione, tecnica del movimento, arti sceniche, doppiaggio, danza, corsi di teatro per bambini) e corsi di formazione professionale e per le c.d. professioni "non regolamentate" (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Costume Design; Lighting & Sound Design, Graphic Design, Photo & Video Making/Editing, Marketing e Comunicazione, Game Design); corsi rivolti ad un target di riferimento dai 5 ai 35+ anni;
- Gestire ed organizzare attività di svago e intrattenimento

ludico e videoludico, con attenzione alla promozione di nuovi mestieri e tecnologie, incentivando l'accrescimento del mercato videoludico e ricreativo con postazioni informatiche, VR, stampanti 3D e console di ultima generazione fruibili al pubblico per esperienze ricreative e culturali e aree dedicate a giochi di società, da tavolo, giochi di ruolo e GRV (Target di riferimento: 10-35+ anni);

- Organizzare e gestire attività e workshop/stage formativi con figure più o meno note dei settori di formazione di cui ai punti precedenti, per favorire l'inserimento dei giovani verso mestieri e attività lavorative di moderno sviluppo e legate alle nuovissime tecnologie dell'industria dell'intrattenimento e dello spettacolo;

- Gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri enti, centri polifunzionali dove possano essere realizzate le attività sociali e creare e/o gestire impianti sportivi, teatrali, e di intrattenimento e spettacolo, centri di aggregazione culturale e ricreativi, centri estivi, case vacanze

- Porre in essere attività verso i giovani e giovanissimi e verso i lavoratori del mondo dell'arte, dello spettacolo e dell'intrattenimento, ma anche rivolte a tutte le fasce della popolazione che vogliano sviluppare il senso artistico e culturale in generale o che intendano svolgere attività socio-culturali, formative, ludico-ricreative e di svago;

- Organizzare e gestire attività con finalità ricreative, educative e culturali che aiutino a trovare il senso di comunità, lo spirito di aggregazione e di solidarietà; a ridurre, per i più giovani, la dispersione scolastica e a dare voce alle loro idee e creatività, aiutandoli a realizzare i loro progetti;

- Realizzare produzioni/eventi/spettacoli culturali al fine di avvicinare i giovani alla cultura e diffondere l'arte italiana in Europa e nel Mondo, con attività come Teatro per le Scuole (spettacoli per bambini/ragazzi, progetti PON et similia) ed eventi culturali di vario genere (reading, mostre di arti visive, musica, giochi di ruolo dal vivo, ricerche, sperimentazioni, scambi culturali);

- Curare la pubblicazione di dispense, bollettini, libri, riviste, nonché la realizzazione di audio-visivi, filmati, musica e di tutto ciò che può essere impiegato a fini didattici e divulgativi, nonché promuovere, organizzare, produrre, allestire, pubblicizzare opere radiotelevisive, cinematografiche, musicali, editoriali;

- Promuovere nuovi mestieri e nuove tecnologie, incentivando l'accrescimento di competenze spendibili in attività lavorative legate al mercato videoludico e dello svago (Ad es. con utilizzo di Tecnologie VR, Realtà Aumentata, stampa 3D e programmi applicabili anche al settore cultura/intrattenimento);

- Creare, organizzare e gestire laboratori e iniziative per la salvaguardia ambientale (come laboratori di riciclaggio

della carta e della plastica per creare filamenti per stampanti 3D) per sensibilizzare la comunità e ridurre l'impatto ambientale della Cooperativa stessa;

- Realizzare, organizzare e gestire aree di ristoro, spacci e/o mense, Book Sharing, aree dedicate a giochi di società e da tavolo, attività e spazi per YouTuber e content creator, sale di registrazione, collaborazioni con ETS ed altre attività;

- Promuovere ricerche storiche e culturali su luoghi di particolare interesse, offrire servizi di assistenza turistica, organizzare visite guidate e viaggi e scambi culturali, soggiorni e affini in Italia e all'estero;

- Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà interagire e collaborare con altri soggetti giuridici nazionali ed esteri privati e pubblici al fine della realizzazione e gestione di progetti compatibili con le proprie finalità e i propri obiettivi.

Potrà ricevere finanziamenti, contributi e sostegni previsti dalle legislazioni regionale, nazionale e comunitarie. Potrà, altresì, ricevere aiuti e contributi da privati e fondazioni e da altri enti con modalità legali e nella massima trasparenza.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere **Soci lavoratori** tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività

lavorativa o professionale.

Possono essere Soci anche i soggetti giuridici privati, comprese Associazioni ed Enti Morali, le cui finalità siano coerenti con le attività, obiettivi e finalità che intende perseguire la cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività sociale e/o economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci coloro che:

- a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) Partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione delle attività della cooperativa;
- c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) Mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio persona fisica, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, può stabilire un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) Alla loro formazione professionale;
- b) Al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali

ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) La quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 25% (venticinque per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partici-

zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come **socio lavoratore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) Indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- 2) Indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- 3) L'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
- 4) La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) La dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.46 del presente statuto;
- 6) Ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

La persona giuridica che intende essere ammesso come **socio** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'**art. 5** del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria di appartenenza e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione dev'essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) Al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
 - b) Al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - c) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi

che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) Che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) Che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- f) Che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) Che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) Che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

In particolare l'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio lavoratore:

- 1) Che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 2) Il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- 3) Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 16 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-

tive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- L'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- Le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- I criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017;
- L'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giu-

ridiche. L'assemblea dei soci approverà apposito regolamento.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge 142/2001, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla erogazione del ristorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito - oltre che in forma liquida - attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori e i soci utenti proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) Dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di cui al precedente art. 8, lett. a), rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

2) Dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 18;

b) Dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b);

c) Dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

d) Dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) Dalla riserva straordinaria;

f) Da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non posso-

no essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.21 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017:

- a) A riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 92 n.59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) A rivalutazione gratuita del capitale sociale;
- d) Ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20;
- e) Ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- f) A remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al precedente articolo 19;
- g) Ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritto

ti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;

h) La restante parte a riserva straordinaria.

Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), f) e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) L'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) L'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017;
- 3) La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- 4) La nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio sindacale ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
- 5) La nomina dell'organo, composto da tre persone, con la relativa durata, al fine di valutare il ricorso del socio escluso di cui al precedente articolo 12;
- 6) Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) La decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 9) L'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo articolo 32;
- 10) La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 24 (Assemblee)

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A/R o posta certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 6 e 10 del precedente articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica il precedente articolo 6.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

E' obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e l'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2017.

Art. 30 (Organo di controllo)

La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'incarico, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. medesimo.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis

del codice civile.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti. Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c.. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 31 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività)

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 112/2017 e della

relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

Art. 32 - (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di riferimento, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di riferimento che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/2017;
- Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge n.59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggio-

ranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n.59/1992.

Firmato in originale: - Rubino Elena - Saraniti Stefania - D'Assoro Francesco - Dr.Filomena Greco Notaio - Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

ESENTE BOLLO